



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

14. Essendo venuto à nostra &c. Edictum de emolumentis funeralibus
percipiendis ab Officialibus Hospitalium, Archiconfraternitatum, piarumque
Sodalitatum Secularium.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

XII.

E D I C T U M

Præcipiens, ut Sacerdotibus integra elemosyna unius Julii pro qualibet Missâ absque ulla diminutione tribuatur.

Gasparo per la misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della Santa Romana Chiesa Cardinal di Carpegna, della Santità di Nostro Sig. Vicario Generale &c.

LA Santità di Nostro Signore, havendo havuto notizia, che in alcune Chiese di quest'Alma Città non si dia per ciascheduna Messa l'intera limosina d'un giulio alli Sacerdoti, che celebrano, sotto pretesto delle spese per l'utensili, consumo di cera, ed altro; E considerando, che ciò sia un gravissimo inconveniente altre volte proibito da i Sommi Pontefici, non solo con legge universale, mà anche con Editto speciale per le Chiese di Roma. Perciò inerendo alli Decreti Generali della Sacra Congregazione del Concilio publicati per ordine della san. mem. d'Urbano VIII., e poi rinovati, e confermati con Bolla speciale dalla san. mem. d'Innocenzo XII. sotto li 23. Dicembre 1697., & all'Editto publicato in Roma per ordine della san. mem. d'Innocenzo XI. sotto il primo Ottobre 1678. espressamente ordina, e commanda, che in qualsivoglia Chiesa di quest'Alma Città sia Secolare, Regolare, ò in qualsivoglia modo privilegiata, ovvero Oratorio, si debba dare in avvenire dalli Rettori, Sagrestani, Deputati, ò altri Ministri la limosina dun intiero giulio per ciascheduna Messa, che si fa celebrare da qualsivoglia Sacerdote Secolare, ò Regolare, senza alcuno, benche minimo defalco, per qualunque pretesto, sotto pena in caso di contraventione della privazione dell'Officio, e di dieci scudi d'applicarsi all'Ospizio de' Preti Pellegrini, e per la quarta parte all'Accusatore, che sarà tenuto segreto.

Che se poi vi fosse qualche Chiesa, la quale non avesse rendite alcune, ò pure tanto tenui che non potesse somministrare le spese necessarie per le Messe, in conformità del Decreto tertimo fra li sudetti Decreti Generali; in tal caso ordiniamo, che ricorra fra il termine di dieci giorni avanti di Noi con esibire nella Segreteria del nostro Tribunale lo stato della medesima Chiesa perche dopo ricono ciuto si farà eseguire quanto prescrive il sudetto Decreto.

Affinche non possa allegarsi ignoranza alcuna del presente Editto, ordiniamo, che si tengi continuamente affisso nelle sudette Chiese sotto le medesime pene. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza, questo di 23. Dicembre 1706.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

XIII.

E D I C T U M

Quo plura Judæis interdicitur ad tollendas corrupelas, & abusus ex illorum cum Christianis consuetudine provenientes.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Cardinale di Carpegna, della Santità di Nostro Sig. Vicario Generale &c.

LA Santità di Nostro Signore volendo col suo Pastoral Zelo provvedere all'inconvenienti, che procedono dalla comunicazione de Cristiani con gl'Ebrei nelle cose proibite da Som-

mi Pontefici, particolarmente dalla fa. me. di Paolo IV. nella sua Costituzione, la quale incomincia *Cum nimis absurdum*, e dalla Dichiarazione fatta da B. Pio V., e publicata dal Cardinal Savelli suo Vicario sotto li 11. Gennaio 1572. ordina, e commanda à tutti gl'Ebrei; li quali dimorano in Roma di non farsi servire da Cristiani, particolarmente da Fanciulli, ò Fanciulle nelle fere del venerdì e giorni di sabbato per accendere il fuoco, e lumi, per la provisione de commestibili, nè li sudetti Cristiani possano andare à servirli.

In oltre ordina, che li sudetti Ebrei non vadino à lavorare nelle Domeniche, ed altri giorni Festivi di Precetto in case de Cristiani molto meno in case de Sacerdoti, e Conventi de Regolari, nè questi debbano in conto alcuno ammetterli.

Finalmente inerendo all'Editto publicato nel tempo della s. m. di Clemente VIII. sotto li 6. Ottobre 1604. si proibisce alli medemi Ebrei di vendere, e donare il loro pane azimo detto volgarmente l'azimelle alli Cristiani di qualsivoglia stato, grado, e condizione, nè questi le debbano ricevere sotto pena in caso di trasgressione di ciascheduna delle cose sudette alli Cristiani di scudi cinquanta; alla quale rispetto alli Fanciulli, e Fanciulle saran tenuti li loro Padri, e quelli, che hanno cura di loro; All'Ebrei parimente sotto pena di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua.

Volendo, che il presente Editto publicato, ed affisso ne li luogni soliti di Roma oblihi tutti, e ciascheduno, come se gli fosse stato personalmente intimato. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 2. Aprile 1708.

G. Card. Vicario.

Nicol' Antonio Canonico Cuggiò Segretario.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentiana, in Acie Campi Floræ, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Mandat. Cur. Eminentiſſ. & Reverendiſſimi D. Card. Vicarii Decanum.

E D I C T U M

XIV.

De emolumentis funeralibus percipiendis ab Officialibus Hospitalium, Archiconfraternitatum; pariumque Sodalitatum Secularium.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina, della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale. &c.

ESsendo venuto à nostra notizia, che da i Ministri d'alcuni Ospedali, e di molte Archiconfraternite, e Compagnie secolari non si osservano gl'ordini circa gl'emolumenti de funerali detti volgarmente *la Tassa* confermati dalla Santità di Nostro Signore, e fatti stampare, e publicare, col nuovo Statuto da Noi l'anno prossimo passato parimente con ordine della Santità Sua; Ed essendo tal controvenzione non men di cattivo esempio, che di pregiudizio alli poveri Eredi, li quali talora per impotenza, ò per altre cause, ovvero col pretesto, che siano Fratelli, ò Sorelle non richiamano, sicome ne siamo pienamente informati; Ordiniamo, e comandiamo à tutti, e singoli Superiori, Officiali, Sagrestani, Maſtri di casa, Priori, Cappellani, ed altri Ministri Ecclesiastici, ò Secolari di ciaschedum Archiopedale, Ospedale, Ospizio, Archiconfraternità, Compagnia, Congregazione,

ò Collegio, anche degl'Orfannelli, che in avvenire debbano osservare puntualmente li sudetti ordini, e tassa, ed abolire qualsivoglia altra Tassa particolare, che si trovasse fatta in contrario sotto la pena di dieci scudi, delli quali si darà la metà all'Accusatore, che farà tenuto segreto, ed altre pene contenute nel nostro Decreto posto nel principio del detto nuovo Statuto, anche maggiori à nostro arbitrio, oltre la restituzione degl'emolumenti indebitamente presi, non obstante, che si dica essersi così convenuto, ò praticato per il passato, ò spontaneamente dati da gl'Eredi per causa del medemo Funerale.

E per maggiormente facilitare l'osservanza del presente Editto potranno li Ministri de sudetti luoghi pii esibire nella Segreteria del nostro Tribunale le loro tasse particolari, ed antiche, perche si accommoderanno secondo il detto nuovo Statuto, e s'esi riconoscerà altra opera, che meriti la mercede, si tassa à proporzione.

Ricordando à tal proposito la disposizione fatta nel nuovo Statuto del Clero, cioè, che si come i Regolari, e gl'Ecclesiastici Secolari incorrono nella pena della scomunica da Sacri Canonici riservata alla Santa Sede Apostolica, se inducono alcuno ad eleggere la sepoltura nelle loro Chiese, così anche qualsivoglia Secolare, e Confratello di qualsivoglia Archiconfraternità, e Congregazione Laicale incorreranno nella scomunica riservata à Noi, se parimente indurranno alcuno à sepolcristi nelle Chiese, ò sepolture delle medesime loro Confraternite.

Ordiniamo ancora, che il presente Ordine si tenga affisso nelle Sagrestie di dette Archiconfraternite, di Compagnie, e di Ospedali ed anche in luogo visibile dentro l'Ospedale medemo sotto le pene sudette. Dato in Roma dalla nostro solita Residenza questo dì 22. Agosto 1708.

G. Card. Vicario.
N. A. Cuggiò Segr.

XV.

EDICTUM

Normam præscribens Confessariis ordinariis, & extraordinariis Sanctimonialium quorumque Monasteriorum Almae Urbis observandam.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

Havendo determinato il Sagro Concilio di Trento nella Sessione 25. c. 10. de Regul. & Monial. doverli dare alle Monache due, ò tre volte l'anno il Confessore straordinario: *Qui omnium confessiones audire debeat*; Più volte coll'esempio delle Ordinazioni fatte dal Glorioso S. Carlo Borromeo, che si leggono negl' Atti della Chiesa di Milano, e inerendo alle risoluzioni della Sagra Congregazione de Vescovi, e Regolari, affincè la sudetta disposizione del Sagro Concilio habbia pienamente il fine, e l'effetto, per il quale è stata istituita, con varii Editto emanati dal nostro Tribunale è stato ordinato, che tutte le Monache siano obligate à presentarsi al sudetto Confessore straordinario, e benchè sia in arbitrio loro di confessarsi al medesimo, debbano però far quel atto, *Ut monita salutis recipiant, & actum subjectionis exercent*; Ed in oltre, che durante la facoltà del detto Confessore straordinario, non debba il Confessore ordinario in qualsivoglia modo impedirlo, nè accostarsi al Monastero, e molto meno

ascoltare le Confessioni di alcuna Monaca, e ciò per giuste, e rilevanti cause, per le quali in qualche Sinodo l'iocefano si è posta la scomunica ipso facto alli Confessori ordinarii, ed alcune Religioni per Costituzione generale han proibito con pene gravissime alli Confessori ordinarii delle Monache à loro soggette, se si accostano alli loro Monasteri nel tempo che vi stà lo Sraordinario; Che però la Santità di nostro Signore inerendo alle sudette disposizioni ordina, e comanda alle R. R. Madri superiori, e Monache di tutti li Monasteri, e Conventi di quest'Alma Città, ed anche agli stessi Confessori ordinarii e straordinarii delle medesime le cose infrastrate.

Primo. Che in occasione, che si concede secondo il solito il Confessore straordinario à qualche Monastero, debbano come sopra presentarsi al medesimo tutte le Monache, incominciando dalla Superiora, le Novizie, Educande, ed altre Secolari, che colle dovute licenze vi dimorano, sotto pena alle Superiori della privazione del loro Ufficio, ed alle Monache della privazione della voce attiva, e passiva per un anno, sicome stà disposto dell'Editto emanato sotto li 18. Luglio 1601. d'ordine della san. me. di Clemente VIII., ed alle Secolari sotto pena di esser licenziate dal Monastero.

Secondo. Che per tutto il tempo, che dura la facoltà concessa al Confessore straordinario, non ardisca il Confessore ordinario in qualsivoglia modo impedirlo, nè accostarsi al Monastero, e molto meno sentire le confessioni di alcuna Monaca; ancorche sia la Superiora, Novizia ò Conversa, ne di altra Persona, che dimora nell'istesso Monastero; nè queste debbano confessarsi al medesimo, sotto pena della privazione dell'Ufficio al detto Confessore, ed alle Monache sotto le pene sudette, come parimente fù ordinato nel medesimo Editto.

Terzo. Per conservare la pace nelli Monasteri, e per la buona direzione, e profitto spirituale delle Religiose, ordina la Santità Sua alle Monache e Secolari sudette sotto le medesime pene, ed à tutti li Confessori ordinarii, e straordinarii Secolari, e Regolari di qualsivoglia Monastero di quest'Alma Città sotto pena di carcere, ed altre ad arbitrio, che finito, e terminato, che hanno il loro ufficio, non debbano più accostarsi alli detti Monasteri, nelli quali han sentito le confessioni sacramentali, ne tener corrispondenza con qualsivoglia Monaca, inclusa anche la Superiora, Novizia, Educanda, ò altra, che dimora nelli sudetti Monasteri, benchè sia per lettere, ed in materie di spirito; essendosi osservato coll'esperienza, che simili corrispondenze, e scissure nelle Comunità Religiose, e quel ch'è più, la poca obediencia alli Confessori ordinarii, e straordinarii attuali.

Finalmente la Santità Sua ordina, che il presente Editto sia universale à tutti li Monasteri, e Case d'Oblate di quest'Alma Città, anche quelli governati da Regolari, e che hanno Protettori particolari, ancorche fossero l'Eminentissimi Sig. Cardinali.

Volendo, che il presente ordine, intimato che sarà alli Monasteri, e loro Confessori con lasciarne la copia, ò l'esemplare, che dovrà star sempre affisso nel Monastero, e nella stanza del Confessore, abbia la medesima forza, come se fosse à ciascheduno ò ciascheduna personalmente intimato. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 12. Dicembre 1708.

G. Card. Vicario.
N. A. Can. Cuggiò Segr.